

Seminario in presenza



COMUNE DI GENOVA



SUAP

SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Dott. Simone Chiarelli - 3337663638

<https://www.youtube.com/simonechiarelli>

SEMINARIO GRATUITO

Procedimento amministrativo, L. 241/1990 e SUAP: semplificazione, responsabilità e trasparenza

Lunedì, 18 settembre 2023 ore 9:00 - 17:00

Comune di Genova - Teatro Carlo Felice- [MAPS](#)

Sessione antimeridiana

- Ore 8:45 *Registrazione dei partecipanti*
- Ore 9:00 **Saluti istituzionali**
- Ore 9:30 **Il procedimento amministrativo: ruoli e responsabilità**
- Ore 10:30 **Conferenza di servizi preliminare, istruttoria e decisoria (norme generali e casi concreti)**
- Ore 11:00 *Coffee break*
- Ore 11:30 **SCIA, silenzio e potere sostitutivo fra semplificazione, controlli e responsabilità**
- Ore 12:30 **La recente giurisprudenza sulla L. 241/1990**
- Ore 13:00 *Fine lavori (sessione antimeridiana)*

Relatore: dott. Simone Chiarelli



Sessione pomeridiana

- Ore 13:45 *Registrazione dei partecipanti*
- Ore 14:00 **Imprese e necessità di un SUAP** (Segretario del Comune di Genova - Direttore CCIAA di Genova)
- Ore 14:30 **Sportello Unico per le Attività Produttive: competenze, procedure, strumenti**
- Ore 15:15 **Organizzazione e criticità nell'attività SUAP**
- Ore 16:00 **Attività produttive e recenti/prossime riforme (concessioni demaniali, AAPP, taxi/ncc, fisco)**
- Ore 16:45 **Intelligenza artificiale nei procedimenti amministrativi? realtà e prospettive**
- Ore 17:00 *Fine lavori (sessione pomeridiana)*

Relatore: dott. Simone Chiarelli



**Partecipazione gratuita
Iscrizione obbligatoria
Attestato di partecipazione**

iscriversi sul [PORTALE DI ISCRIZIONE](#)

Gli attestati di partecipazione saranno inviati per email nei giorni successivi all'evento a tutti gli iscritti registrati al seminario. Segreteria organizzativa a cura del Comune di Genova
Email segreteria generale@comune.genova.it
Telefono 0105572202 - 0105572132 - 0105572566

Il passato


Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447

Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'**articolo 20, comma 8, della legge**

15 marzo 1997, n. 59

(G.U. n. 301 del 28 dicembre 1998)

abrogato dal d.P.R. n. 160 del 2010 a partire dal **30 settembre 2011**



Disciplina generale
Direttiva UE 2006/123

Delega
D.L. 112/2008

Disciplina generale
DPR 160/2010

Disciplina generale
L. 241/1990

Bolkestein
Dlgs 59/2010

Norme nazionali
generali e di settore

Disciplina regionale
Codice del Commercio

Disciplina regionale
Norme di settore

Disciplina comunale
Regolamento di organizzazione SUAP

Disciplina comunale
Regolamenti di settore

D.M. 10/11/2011
Misure SUAP

Procedimento, procedure, processi

Processo

Il processo è l'insieme delle risorse strumentali utilizzate e dei comportamenti attuati da persone fisiche o giuridiche finalizzati alla realizzazione di una procedura determinata. In altre parole, è il **chi fa che cosa**. Il processo, dunque, dipende dalle persone e dagli strumenti da esse utilizzati ed è, di norma, descritto negli organigrammi e nei funzionigrammi.

Procedura

La procedura è un insieme di attività ripetitive, sequenziali e condivise tra chi le attua. Esse vengono poste in essere per raggiungere un risultato determinato. In sostanza, è il **“che cosa”** deve essere attuato per addivenire a un “qualcosa”, a un prodotto, descritto sotto forma di “regole”, formalizzate o riconosciute come consuetudini.

Procedimento

Secondo la definizione tradizionale, per procedimento amministrativo si intende una pluralità di atti tra loro autonomi, scanditi nel tempo e destinati allo stesso fine, cioè alla emanazione di un **provvedimento finale**.

SUAP fra L. 241 e DPR 160

La disciplina dei procedimenti unici

L. 241/1990 - Art. 1. (Principi generali dell'attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa persegue i **fini determinati dalla legge** ed è retta da **criteri** di **economicità**, di **efficacia**, di **imparzialità**, di **pubblicità** e di **trasparenza**, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle **altre disposizioni** che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai **principi dell'ordinamento comunitario**.

2. La pubblica amministrazione **non può aggravare il procedimento** se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

DPR 160/2010 - art. 1

«attività produttive»: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge;

«impianti produttivi»: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;

DPR 160/2010 - art. 2

.. è individuato il **SUAP** quale **unico soggetto pubblico di riferimento territoriale** per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'**esercizio** di attività produttive e di prestazione di servizi, **e quelli relativi alle azioni** di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59

Attuazione della **direttiva 2006/123/CE** relativa ai servizi nel mercato interno

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a **qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione**, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59

Art. 10. (Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi)

1. Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie.

Art. 11. (Requisiti vietati)

1. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:

Art. 12. (Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale)

1. Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio possono, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59

Art. 14. (Regimi autorizzatori)

1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, **regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se** giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo.

... 3. Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizi può essere limitato **solo se** sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili.

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59

Art. 17. (Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni)

1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si segue, **ove non diversamente previsto, il procedimento di cui all'articolo 20** della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tutti i casi diversi da quelli di cui all'articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in vigore del presente comma, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attività, **si applica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241**, e successive modificazioni.

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59

Art. 19. (Efficacia delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, **anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici**; sono fatte salve le ipotesi in cui la necessità di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

2. L'autorizzazione ha **durata illimitata**, salvo che non ricorra uno dei seguenti casi:

- a) previsione di un rinnovo automatico, purché compatibile con le disposizioni del presente decreto;
- b) previsione di una limitazione numerica dei titoli che possono essere rilasciati;
- c) limitazione della durata giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59

Art. 25. (Sportello unico)

1. Il regolamento ... assicura l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi **attraverso** lo sportello unico per le attività produttive.

2. I prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio presso lo sportello unico di cui al comma 1. Per le medesime finalità, i prestatori possono rivolgersi a **soggetti privati accreditati** ...

.....

7. Il prestatore **informa** lo sportello unico dei seguenti cambiamenti:

- a) l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;
- b) i cambiamenti della sua situazione che comportino la modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59

Art. 26. (Diritto all'informazione)

1. Attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto, i prestatori e i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni:

- a) i **requisiti** imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;
- b) i **dati** necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, comprese quelle competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;
- c) i **mezzi e le condizioni** di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;
- d) i **mezzi di ricorso** esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
- e) i **dati** di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59

Art. 26. (Diritto all'informazione)

.....

2. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede misure idonee per assicurare che lo sportello unico, su richiesta, fornisca **assistenza** sul modo in cui i requisiti di cui al comma 1, lettera a), vengono interpretati ed applicati. L'informazione è fornita in un **linguaggio semplice e comprensibile**.


3. Lo sportello unico risponde con la **massima sollecitudine** alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai commi 1 e 2 e, in caso di **richiesta irregolare o infondata**, ne informa **senza indugio** il richiedente.

DPR 160/2010 - art. 2

4. Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture **energetiche**, le attività connesse all'impiego di **sorgenti di radiazioni ionizzanti** e di **materie radioattive**, gli **impianti nucleari** e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di **idrocarburi**, nonché le **infrastrutture strategiche** e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [[art. 202 Dlgs 50/2016](#), [Dlgs 229/2011](#), [L. 443/2001](#)].

DPR 160/2010 - art. 2

.. le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati **esclusivamente** in modalità **telematica**, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto. ... il SUAP provvede all'**inoltro telematico** della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano **modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione**



Giurisprudenza

CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 21 gennaio 2010 n. 15

Palese è, secondo la Corte costituzionale, la funzione di coordinamento perseguita dalla normativa che disciplina compiti e funzionamento dello "sportello unico per le imprese", attraverso la istituzione di un procedimento amministrativo uniforme volto a consentire ai soggetti in possesso dei requisiti di legge la intrapresa della attività economica. Ciò non solo al fine di garantire, attraverso la uniformità e la ragionevole snellezza del procedimento, la maggiore trasparenza ed accessibilità ... la sportello unico costituisce una sorta di "**procedimento dei procedimenti**", che tuttavia lascia distinte le competenze e le responsabilità degli enti coinvolti

DPR 160/2010 - art. 3

1. Il portale **«impresainungiorno»**:

a) fornisce **servizi informativi e operativi** ai SUAP;

b) assicura la **divulgazione** delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali;

c) prevede l'utilizzo della **procura speciale** con le stesse modalità previste per la comunicazione unica;

d) contiene un **sistema di pagamento** per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP. ...;

e) costituisce **punto di contatto a livello nazionale** ...

2. Il portale, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, **interopera** con i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o enti locali e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici.

3. Il portale costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli **Uffici periferici dello Stato**

DPR 160/2010 - art. 4

1. Il SUAP assicura al richiedente una **risposta telematica unica e tempestiva** in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse **esclusivamente dal SUAP**; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, **non possono trasmettere al richiedente** atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.



DPR 160/2010 - art. 4

4. L'**ufficio competente per il SUAP** ed il relativo **responsabile** sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale. Il responsabile del SUAP costituisce il **referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP**, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. **Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali** per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.

DPR 160/2010 - art. 4

6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e **ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP**, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.




DPR 160/2010 - art. 4

13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle **spese e dei diritti** previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.

14. Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importi dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche competenti.

Procedimenti SUAP



COLLAUDO

VARIANTE

SANZIONI?

PROC. 2° GRADO

DPR 160/2010 - art. 5

1. Nei casi in cui le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono soggette alla disciplina della **SCIA** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), la segnalazione è presentata al SUAP.
2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.
3. La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'**articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241**.

DPR 160/2010 - art. 5

4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, **con modalità informatica**, la **completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati**. In caso di verifica positiva, **rilascia automaticamente** la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6.

5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, **può avviare immediatamente l'intervento o l'attività**.

Art. 6 Allegato: Nelle more del rilascio automatico di una ricevuta di protocollo sottoscritta dal responsabile del procedimento, da inviare tramite PEC, si riterrà valida, ai fini della decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 5 commi 4 lettera b) e 6 del regolamento, la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal provider di PEC.

DPR 160/2010 - art. 7

1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le **istanze** per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la **documentazione integrativa**; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo **entro trenta giorni**, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale.
3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una **conferenza di servizi** ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.

DPR 160/2010 - art. 7

6. Il **provvedimento conclusivo del procedimento**, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, **titolo unico** per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle **attività richieste**.

7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

DPR 160/2010 - art. 8

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico **non individua aree** destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua **aree insufficienti**, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della **conferenza di servizi** di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la **variazione dello strumento urbanistico**, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla **votazione del Consiglio nella prima seduta utile**. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

.. 3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle **strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.**

DPR 160/2010 - art. 8

2. È **facoltà** degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, **allo stato degli atti**, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, **senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento**; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

DPR 160/2010 - art. 9

Art. 9 Chiarimenti tecnici. 1. Qualora occorranza chiarimenti circa il **rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto**, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul portale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, una **riunione**, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione **non comporta l'interruzione dell'attività** avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo.

DPR 160/2010 - art. 10

1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:

- a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la **conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità**, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il **certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato**.

2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) **consente l'immediato esercizio dell'attività**.

L. 241/1990 - Art. 6-bis. (Conflitto di interessi)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Dlgs 165/2001 - Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. ..

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Conflitto di interessi

DPR 16 aprile 2013, n. 62: Regolamento recante **codice di comportamento** dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Art. 6. Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, **informa per iscritto il dirigente** dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;*
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.*

2. Il dipendente **si astiene** dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Giurisprudenza

Cons. giust. amm. Sicilia, 31/07/2017, n. 357

In merito alla vincolatività del Protocollo di Intesa, la procedura speciale prevista dall'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 stabilisce che la decisione assunta dai vari soggetti intervenuti nella conferenza di servizi, se "comporti la variazione dello strumento urbanistico", vale come "proposta di variante sulla quale (...) si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale".

Giurisprudenza

Cons. Stato Sez. IV Sent., 20/10/2016, n. 4380

La procedura semplificata di variante urbanistica ha carattere eccezionale e derogatorio della disciplina generale, sicché non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalla norma, e i presupposti fattuali, da cui si assume nascere l'esigenza di tale variante, vanno accertati con in modo oggettivo con il dovuto rigore. La variante semplificata può essere adottata nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale (art. 8 del d.p.r. n. 160/2010) (Conferma della sentenza del T.a.r. Umbria, sez. I, n. 90/2011).


Giurisprudenza

T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 09/04/2018, n. 134

La normativa dello sportello unico si limita ad introdurre esclusivamente un modello di procedura, ossia uno strumento di raccordo tra le Amministrazioni competenti a determinare la decisione finale e a consentire di concentrare in una sola struttura la responsabilità dell'unico procedimento.

L. 241/1990 - I soggetti

Dirigente, Responsabili, Istruttori, interessati, controinteressati



L. 241/1990 - Art. 4. (U.O. responsabile del procedimento)

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni **sono tenute** a determinare **per ciascun tipo di procedimento** relativo ad atti di **loro competenza** l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.


2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono **rese pubbliche** secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

L. 241/1990 - Art. 4. (U.O. responsabile del procedimento)

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni **sono tenute** a determinare **per ciascun tipo di procedimento** relativo ad atti di **loro competenza** l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono **rese pubbliche** secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

L. 241/1990 - Art. 5. (Responsabile del procedimento)

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad **assegnare a sé** o ad **altro dipendente** addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, **eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.**
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, **è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto** alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.




L. 241/1990

L. 241/1990 - Art. 6. (Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento:

- a) **valuta**, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
- b) **accerta di ufficio** i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) **propone** l'indizione o, avendone la competenza, **indice** le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
- d) **cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni** previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) **adotta**, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, **ovvero trasmette** gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

Fasi del procedimento amministrativo



L. 241/1990 - Art. 2 - Provvedimento espresso e termine

1. Ove il procedimento **consegua obbligatoriamente ad un'istanza**, ovvero debba essere **iniziato d'ufficio**, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un **provvedimento espresso**. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

L. 241/1990 - Art. 2

2. Nei casi in cui **disposizioni di legge** ovvero i **provvedimenti** di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di **trenta giorni**.

6. I termini per la conclusione del procedimento **decorrono** dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.



L. 241/1990 - Art. 2 - Sospensione


7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 [*valutazioni tecniche*], i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere **sospesi, per una sola volta** e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2 [*conferenza di servizi*].

Fasi del procedimento amministrativo

Iniziativa



Istruttoria



**Completezza
formale**

**Integrazioni
documentali**

STOP

**Irricevibilità
Inammissibilità**

L. 241/1990 - Art. 2 - Tempo, inerzia e conseguenze

9-bis. L'**organo di governo** individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il **potere sostitutivo in caso di inerzia**. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, **sul sito internet istituzionale dell'amministrazione** è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

L. 241/1990 - Art. 2 - Tempo, inerzia e conseguenze

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, **il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis** perché, entro un **termine pari alla metà** di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di **ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti**, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

L. 241/1990 - Art. 2 - Responsabilità da violazione del “tempo”

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di **valutazione della performance individuale**, nonché di responsabilità **disciplinare** e **amministrativo-contabile** del **dirigente** e del **funzionario** inadempiente.



AL. 241/1990 - rt. 2-bis. (Conseguenze per il ritardo ...)

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al **risarcimento del danno ingiusto** cagionato in conseguenza dell'inosservanza **dolosa o colposa** del termine di conclusione del procedimento.

1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un **indennizzo per il mero ritardo** alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.



Avvio del procedimento

Comunicazione, responsabile, integrazioni, sospensione

L. 241/1990 - Art. 7. (Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da **particolari esigenze di celerità** del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai **soggetti** nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre **effetti diretti** ed a quelli che per legge **debbono intervenire**. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un **pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili**, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, **provvedimenti cautelari**.

Fasi del procedimento amministrativo

Iniziativa

Irricevibilità

Provv. cautelari

Comunicazione di avvio del procedimento

Destinatari diretti

Partecipanti obbligatori

Controinteressati

Istruttoria

L. 241/1990 - Art. 8. (Modalità e contenuti di avvio del procedimento)

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante **comunicazione personale**.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'**amministrazione** competente;
 - b) l'**oggetto** del procedimento promosso;
 - c) l'**ufficio** e la **persona** responsabile del procedimento;
 - c-bis) la **data** entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
 - c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la **data di presentazione** della relativa istanza;
 - d) l'**ufficio in cui si può prendere visione** degli atti.

L. 241/1990 - Art. 8. (Modalità e contenuti di avvio del procedimento)

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante **forme di pubblicità idonee** di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'**omissione** di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.



Albo
Pretorio
On Line

L. 241/1990 - Diritti dei partecipanti al procedimento

Art. 9. (Intervento nel procedimento)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 10. (Diritti dei partecipanti al procedimento)

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

- a) di **prendere visione** degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
- b) di **presentare memorie scritte e documenti**, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

L. 241/1990 - Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi)

1. Nei **procedimenti ad istanza di parte** il responsabile del procedimento o l'autorità competente, **prima della formale adozione** di un provvedimento negativo, **comunica tempestivamente** agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di **dieci giorni** dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo **interrompe i termini** per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. **Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.**

Le conferenze di servizi

Preliminare, istruttoria, decisoria, sincrona, asincrona

Conferenze di servizi

Preliminare

Istruttoria

Decisoria

Semplificata
asincrona

Simultanea
sincrona

Esito

Rimedi



L. 241/1990 - Art. 14. (Conferenze di servizi)

1. La conferenza di servizi **istruttoria** può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga **opportuno** per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi **decisoria** è **sempre indetta** dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di **più pareri**, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

L. 241/1990 - Art. 14. (Conferenze di servizi) - PREMILINARE

3. Per **progetti di particolare complessità** e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, **può** indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente.

L. 241/1990 - Art. 14. (Conferenze di servizi) - PREMILINARE

... Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, **le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi** emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

L. 241/1990 - Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma **semplificata** e in modalità **asincrona**, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente **entro cinque giorni lavorativi** dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

- oggetto
- termine per integrazioni e conclusione
- data riunione sincrona

L. 241/1990 - Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate **in termini di assenso o dissenso** e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le **prescrizioni o condizioni** eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse **in modo chiaro e analitico** e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la **mancata comunicazione** della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la **comunicazione di una determinazione priva dei requisiti** previsti dal comma 3, **equivalgono ad assenso senza condizioni**. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito.

L. 241/1990 - Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

5. Scaduto il termine ... l'amministrazione procedente adotta, **entro cinque giorni lavorativi**, la **determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza**, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia **acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga**, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito **uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili**, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la **determinazione di conclusione negativa della conferenza** che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo **10-bis**. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

L. 241/1990 - Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la **riunione della conferenza in modalità sincrona**, ai sensi dell'articolo 14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente **può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona**, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.

L. 241/1990 - Art. 14-ter. (Conferenza simultanea)

1. La **prima riunione** della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile **anche in via telematica**, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono **non oltre quarantacinque giorni** decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in **novanta giorni**. **Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.**
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da **un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa** su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

L. 241/1990 - Art. 14-ter. (Conferenza simultanea)

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, **le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto** abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal **Prefetto**. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, **le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto**. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e **ciascun ente locale** definisce autonomamente le **modalità di designazione del rappresentante unico** di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

L. 241/1990 - Art. 14-ter. (Conferenza simultanea)

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la **determinazione motivata di conclusione della conferenza**, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle **posizioni prevalenti** espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera **acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso** ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.



L. 241/1990 - Art. 14-quater. (Decisione della conferenza di servizi)

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, **sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati**, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono **sollecitare** con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, **determinazioni in via di autotutela** ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

L. 241/1990 - Art. 14-quater. (Decisione della conferenza di servizi)

3. In caso di **approvazione unanime**, la determinazione di cui al comma 1 è **immediatamente efficace**. In caso di approvazione sulla base delle **posizioni prevalenti**, l'efficacia della determinazione è **sospesa** ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti [**10 giorni**].

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.



L. 241/1990 - Art. 14-quinquies. (Rimedi)

1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, **entro 10 giorni dalla sua comunicazione**, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre **opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri** a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

3. La proposizione dell'opposizione **sospende l'efficacia della determinazione motivata** di conclusione della conferenza.

L. 241/1990 - Art. 14-quinquies. (Rimedi)

4. Qualora un progetto sia sottoposto a **valutazione di impatto ambientale** di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**.

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.


L. 241/1990 - Art. 14-quinquies. (Rimedi)

6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, **l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri**. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.



Conferenza di servizi



Istruttoria

Pareri, valutazioni tecniche e silenzio assenso

L. 241/1990 - Art. 16. (Attività consultiva)

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, (ora articolo 1 del d.lgs. n. 165 del 2001 - n.d.r.) sono **tenuti** a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti **entro venti giorni dal ricevimento della richiesta**. Qualora siano richiesti di **pareri facoltativi**, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, **è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere**. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, **il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri** di cui al presente comma.

L. 241/1990 - Art. 16. (Attività consultiva)

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 **non si applicano** in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla **tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini**.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie i termini di cui al comma 1 possono essere **interrotti per una sola volta** e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
5. I pareri di cui al comma 1 sono **trasmessi con mezzi telematici**.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
- 6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

L. 241/1990 - Art. 17. (Valutazioni tecniche)

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, **entro novanta giorni** dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche **ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti**, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 **non si applica** in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla **tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini**.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

L. 241/1990 - Art. 17-bis. Silenzio assenso tra PP.AA.

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta **entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento**, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione precedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. **Decorsi i termini** di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso **si intende acquisito**. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

L. 241/1990 - Art. 17-bis. Silenzio assenso tra PP.AA.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 **si applicano anche** ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla **tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini**, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di **novanta giorni** dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.



ENTI PUBBLICI



Pareri e valutazioni tecniche



COMUNE DI
SCANDICCI



ENTI PUBBLICI



Istruttoria ed autocertificazioni

Dichiarazioni sostitutive

L. 241/1990 - Art. 18. (Autocertificazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla **legge 4 gennaio 1968, n. 15**, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, **sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.** L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli **elementi necessari per la ricerca dei documenti.**
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Dichiarazioni sostitutive

DI CERTIFICAZIONE

DELL'ATTO DI NOTORIETA'

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

residente in _____

Via _____ n. _____

comparsa delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di falsificazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

di essere nato/a a _____ il _____

di essere residente a _____




L. 241/1990 - Art. 18-bis. (Presentazione)

1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una **ricevuta**, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa **costituisce comunicazione di avvio del procedimento** ai sensi dell'articolo 7. La **data di protocollazione** dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di **effettiva presentazione**. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti **anche in caso di mancato rilascio della ricevuta**, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

“Istanze” del cittadino



L. 241/1990 - Art. 20. (Silenzio assenso)

1. **Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19**, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, **senza necessità di ulteriori istanze o diffide**, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

2. *L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.*

3. *Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.*



L. 241/1990 - Art. 20. (Silenzio assenso)

4. Le disposizioni del presente articolo **non si applicano** agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, **ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza**, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e **10-bis**.

5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.



S.C.I.A.

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

L. 241/1990 - Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

1. **Ogni atto** di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda **esclusivamente dall'accertamento** di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto **alcun limite o contingente complessivo** o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, **è sostituito** da una segnalazione dell'interessato

L. 241/1990 - Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

... con la sola **esclusione** dei casi in cui sussistano **vincoli** ambientali, paesaggistici o culturali e degli **atti rilasciati dalle amministrazioni** preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

L. 241/1990 - Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

La segnalazione è corredata dalle **dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà** per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, **ove espressamente previsto dalla normativa vigente**, dalle **attestazioni e asseverazioni** di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli **elaborati tecnici necessari** per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

L. 241/1990 - Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di **atti o pareri di organi o enti appositi**, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono **comunque sostituiti** dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

L. 241/1990 - Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

2. L'attività oggetto della segnalazione **può** essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, **dalla data della presentazione** della segnalazione all'amministrazione competente.



L. 241/1990 - Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

3. L'amministrazione competente, in caso di **accertata carenza dei requisiti e dei presupposti** di cui al comma 1, nel termine di **sessanta giorni** dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta **motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione** dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia **possibile conformare** l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime.

L. 241/1990 - Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, **l'attività si intende vietata**. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

L. 241/1990 - Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

4. **Decorso il termine** per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'**articolo 21-nonies**. **[annullamento d'ufficio]**

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

L. 241/1990 - Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

6-bis. Nei casi di **Scia in materia edilizia**, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a **trenta giorni**. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività **non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili**. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

L. 241/1990 - Art. 19-bis. (Concentrazione dei regimi amministrativi)

1. Sul **sito istituzionale** di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la **SCIA**, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.
2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'**unica SCIA** allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.
3. Nel caso in cui l'attività oggetto di **SCIA è condizionata** all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

S.C.I.A.

Scia “ordinaria”

SCIA

Scia “unica”


SCIA

SCIA


Scia
“condizionata”

SCIA

Autorizzazione



La segnalazione certificata (SCIA)



L'art. 19 - verifiche ed adempimenti

Verifiche formali	Adempimenti	Controlli
Irricevibilità	Avvio procedimento	Controlli formali
Conformazione	Ricevuta	Controlli sostanziali
Chiarimenti	Protocollo	Controlli attività
Rettifica	Esito dei controlli	Controlli a campione
	Integrazioni	Controlli a tappeto
	10 bis	

Le procedure “analoghe” alla scia

Comunicazione	Notifica	Altre comunicazioni
<p>No art. 19</p> <p>Legislazione speciale</p> <p>Efficacia ex tunc</p> <p>Efficacia ex nunc</p>	<p>No art. 19</p> <p>Legislazione speciale</p> <p>Efficacia ex tunc</p> <p>Efficacia ex nunc</p>	<p>No art. 19</p> <p>Legislazione speciale</p> <p>Efficacia ex tunc</p> <p>Efficacia ex nunc</p>

L. 241/1990 - Art. 21. (Disposizioni sanzionatorie)

1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. **In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione** dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2-bis. **Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo** su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.

2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 **non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente** nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.

Mie elaborazioni



Modulistica ad uso interno per i procedimenti SUAP

-  SUAP-modulistica-01-Avvioproclst
-  SUAP-modulistica-02-Integrazioni
-  SUAP-modulistica-03-Sciatrasmissione
-  SUAP-modulistica-04-Pareri
-  SUAP-modulistica-05-Inammissib
-  SUAP-modulistica-06-AvvioprocUfficio
-  SUAP-modulistica-07-Irricevib
-  SUAP-modulistica-08-Preavviso
-  SUAP-modulistica-09-RilascioAtto
-  SUAP-modulistica-10-Attofinale

Sportello Unico
Comunicazione avvio del procedimento ad istanza

Modello: SUAP-modulistica-01-A-wioprocest - Revisione n. 01 del 04/09/2007 - Pagina 1 di 4

Logo

COMUNE DI

Sportello Unico per le Attività Produttive
S.U.A.P.

Provincia di

imposta di bollo
assolta:
Identificativo n.
XXXXXXXXXXXXXX

imposta di
bollo non
dovuta

Destinatario:

Cognome _____ Nome _____
PEC: _____ @ _____
Altrimenti:
Via/Piazza _____ n. _____
CAP _____ Comune _____

Comunicazione n. del

Sintesi non tecnica: Con questa comunicazione la informiamo che è stato avviato un procedimento amministrativo che la riguarda a seguito di sua espressa istanza. La legge prevede che nella comunicazione le siano fornite una serie di informazioni utili (formali e sostanziali). Verifichi bene il contenuto, eventualmente anche tramite sui tecnici e consulenti o contattando direttamente l'ufficio per ogni necessità di chiarimenti. Le ricordiamo che vi sono precisi termini da verificare e che questo atto non ha alcun effetto diretto (pertanto non è impugnabile).

OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento relativo al procedimento unico del prot. N. ed ai seguenti procedimenti (per i quali è indicato il termine di conclusione dello stesso):

Procedimento: _____ gg. [silenzio-assenso

Inviato ai seguenti enti/uffici:

Procedimento: _____ gg. [silenzio-assenso

Inviato ai seguenti enti/uffici:

Procedimento: _____ gg. [silenzio-assenso

Inviato ai seguenti enti/uffici:

Procedimento: _____ gg. [silenzio-assenso

Inviato ai seguenti enti/uffici:

Procedimento: _____ gg. [silenzio-assenso

Inviato ai seguenti enti/uffici:

Per completezza si segnala che sono state attivate anche le seguenti procedure (che non costituiscono procedimento amministrativo e che consentono l'inizio dell'attività dalla data a fianco indicata):

Procedura: _____ gg. _____

Inviato ai seguenti enti/uffici:

Procedura: _____ gg. _____

Inviato ai seguenti enti/uffici:

Procedura: _____ gg. _____

Sportello Unico
Comunicazione avvio del procedimento ad istanza

Modello: SUAP-modulistica-01-A-wioprocest - Revisione n. 01 del 04/09/2007 - Pagina 2 di 4

Inviato ai seguenti enti/uffici:

Procedura: _____ gg. _____

Inviato ai seguenti enti/uffici:

Sono inoltre già pendenti presso l'ufficio i seguenti procedimenti/procedure per i quali sono indicati i riferimenti (data e protocollo) e l'eventuale conclusione degli stessi:

Proced.: _____ [concluso

CONTENUTO:

La presente comunicazione viene trasmessa per informarla che in base alla Sua richiesta è stato avviato il procedimento diretto alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per rilasciare l'atto finale che le consenta di esercitare l'attività richiesta. Il procedimento avviato potrà concludersi: 1) mediante l'adozione di un provvedimento favorevole (cioè un atto che le consente di svolgere le attività richieste, fermo restando l'obbligo di acquisire ulteriori autorizzazioni, nulla-osta o consensi vari previsti da altre disposizioni); con un provvedimento negativo (in questo caso prima di adottare l'atto negativo le comunicheremo i motivi che non consentono di adottare l'atto favorevole così che Lei possa presentare osservazioni o ulteriore documentazione o possa richiedere una conferenza di servizi). Qualora siano attivati più procedimenti e solo alcuni di questi siano favorevoli l'atto finale potrà essere positivo anche limitatamente a questi procedimenti.

DESTINATARI

Sig. nato a (Codice Fiscale) in qualità di della (partita IVA) con sede a via iscritta al registro imprese con n.

IMMOBILI

Comune di, via ulteriori riferimenti (foglio di mappa part. sub.)

ATTIVITA'

Attività svolta:

TECNICI

L'interessato si è avvalso dei seguenti professionisti ai fini della presentazione della domanda che ha dato avvio al presente procedimento. Arch. /ing./geom./ n. iscr. Si riportano i relativi riferimenti per completezza fermo restando che l'autorizzazione si riferisce esclusivamente ai destinatari del provvedimento.

Comunicazione avvio del procedimento ad istanza

Modello: SUAP-modulistica-01-Avvioproclit - Revisione n. 01 del 04/09/2007 - Pagina 3 di 4

INERZIA

Nel caso in cui non venga adottato alcun atto conclusivo entro il termine indicato per ciascun procedimento e comunque entro il termine massimo di 90 giorni Lei ha diritto:

a) a sollecitare il rilascio dell'atto scrivendo per PEC al SUAP o direttamente al responsabile del procedimento (citi nelle comunicazioni la data della domanda unica ed il protocollo assegnato)

b) a rivolgersi al responsabile in via sostitutiva in caso di inerzia che è _____ scrivendo all'indirizzo pec _____ e sollecitando la definizione del procedimento

c) nel caso di procedimento non soggetto a silenzio-assenso alla scadenza del termine potrà richiedere al SUAP l'attivazione della conferenza di servizi, una riunione cioè alla quale ha diritto di partecipare ed alla quale hanno il dovere di intervenire gli uffici che non si sono espressi nei termini previsti;

d) in alternativa alle misure di cui sopra Lei potrà ricorrere contro il silenzio dell'Amministrazione (La invitiamo in questo caso a consultare un suo legale di fiducia). Il ricorso può essere proposto fintanto che perdura il silenzio e comunque decorso un anno dalla data di presentazione dell'istanza ha a disposizione 60 giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e 120 giorni per il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

e) nel caso di procedimento a silenzio-assenso a usufruire del formarsi del silenzio (che equivale a provvedimento favorevole). Le ricordiamo però che tale provvedimento potrà essere annullato nel caso in cui siano riscontrati vizi dell'atto o irregolarità nella documentazione presentata

DIRITTI

Durante il procedimento Lei ha diritto di prendere visione dei documenti presenti al fascicolo (anche di quelli presentati da suoi delegati o tecnici incaricati e di quelli presentati da altri soggetti che hanno partecipato al procedimento). Il diritto di prendere visione potrà non essere accolto nei casi previsti dalla vigente normativa o potrà essere differito (cioè rinviato al momento della conclusione del procedimento). Contro il diniego o il differimento potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni.

Durante il procedimento, prima della sua conclusione, potrà poi presentare documenti, scritti, memorie ed osservazioni (se ritiene anche per email) che saranno debitamente valutate.

I diritti sopra descritti possono essere esercitati anche da altri soggetti, cosiddetti controinteressati, cioè persone che hanno un interesse a non vedere accolta la sua istanza. Lei sarà informato dal responsabile del procedimento di eventuali scritti, memorie e richieste di accesso presentate da tali soggetti ed a queste avrà diritto di replica.

PRIVACY

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. Informativa completa è stata fornita in sede di istanza ed è comunque disponibile sul sito internet o all'ufficio. L'interessato può esercitare i diritti previsti dalla normativa ed indicati nell'informativa.

Comunicazione avvio del procedimento ad istanza

Modello: SUAP-modulistica-01-Avvioproclit - Revisione n. 01 del 04/09/2007 - Pagina 4 di 4

TUTELA

Il presente atto non è immediatamente impugnabile con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Istruttore

La pratica è stata seguita da in qualità di istruttore.

Resp. procedimento

La pratica è stata seguita da in qualità di responsabile del procedimento.

RECAPITI

Sito: _____

Email: _____

PEC: _____

Tel.: _____

Orari: _____

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del SUAP

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate

Sportello Unico
Trasmissione SCIA/comunicazione

Modello: SUAP-modulistica-05-Sciatrasmissione - Revisione n. 01 del 12/01/2019 - Pagina 1 di 2

Logo
Comune DI
Provincia di

Sportello Unico per le Attività Produttive
S.U.A.P.

imposta di bollo
assolta:
Identificativo n.
XXXXXXXXXXXX

imposta di
bollo non
dovuta

Destinatario:
Cognome _____ Nome _____
PEC: _____ @ _____
Altrimenti:
Via/Piazza _____ n. _____
CAP _____ Comune _____

Comunicazione n. del

Sintesi non tecnica: Con questa comunicazione siamo a trasmettere la pratica presentata al nostro ufficio che riguarda profili di competenza di codesto Ente. Trattandosi di procedura non soggetta a rilascio di atti non ci aspettiamo una vostra espressa risposta. Resta fermo il vostro potere/dovere di controllo e di segnalazione qualora riscontriate vizi formali o sostanziali. Ricordiamo che per poter intervenire sulla pratica vi sono precisi limiti temporali.

OGGETTO: Trasmissione di documentazione allegata a dichiarazione di inizio attività o procedure equivalente (comunicazione, notifica ecc..) nell'ambito di un procedimento di competenza dello Sportello Unico SUAP..

PROCEDIMENTO: Procedimento: prot. n.
del

Dati richiedente:

ALLEGATI: Sono allegati alla presente comunicazione:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

DIRITTI e ONERI: L'interessato ha provveduto al pagamento dei seguenti diritti ed oneri di competenza di codesto ente/ufficio:

Proc. euro

Proc. euro

Proc. euro

TERMINI: Ai sensi della vigente normativa in materia l'ufficio che riceve questa richiesta di parere ha a disposizione

50 giorni per far pervenire comunicazione in merito alla irricevibilità, inefficacia o carenza dei requisiti ai fini della dichiarazione di cui all'art. 19 della L. 241/1990;

Sportello Unico
Trasmissione SCIA/comunicazione

Modello: SUAP-modulistica-05-Sciatrasmissione - Revisione n. 01 del 12/01/2019 - Pagina 2 di 2

immediatamente appena a conoscenza e comunque non oltre i 18 mesi per far pervenire comunicazione in merito alla irricevibilità, inefficacia o carenza dei requisiti ai fini dell'annullamento in autotutela di cui all'art. 21 nonies della L. 241/1990;

DECORRENZA: I termini decorrono dalla data di ricezione da parte del SUAP della dichiarazione dell'interessato (e non dalla data di ricezione della documentazione da parte dell'ufficio destinatario della presente).

MODALITA' La documentazione potrà essere trasmessa con le modalità di seguito indicate:

portale telematico all'indirizzo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PEC all'indirizzo XXXXXXXX@XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Istruttore La pratica è stata seguita da in qualità di istruttore.

Resp. procedimento La pratica è stata seguita da in qualità di responsabile del procedimento.

RECAPITI Sito:

Email:

PEC:

Tel.:

Orari:

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del SUAP

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate

Sportello Unico
Atto finale

Modello: SUAP-modulistica-10 Attofinale - Revisione n. 01 del 12/01/2019 - Pagina 1 di 3

Logo
.....
Provincia di

COMUNE DI
Sportello Unico per le Attività Produttive
S.U.A.P.

Destinatario:
Cognome _____ Nome _____
PEC: _____ @ _____
Altrimenti:
Via/Piazza _____ n. _____
CAP _____ Comune _____

imposta di bollo
assolta: imposta di
Identificativo n. bollo non
XXXXXXXXXXXXX dovuta

ATTO UNICO n. del

Sintesi non tecnica: Con questa autorizzazione potrà svolgere le attività richieste entro i limiti previsti dalla normativa e secondo le indicazioni e prescrizioni che troverà indicate direttamente nella normativa o in questo stesso atto. L'autorizzazione riguarda soltanto i procedimenti attivati mentre potrebbero risultare necessari ulteriori adempimenti per poter essere "in regola". Pertanto si informi con i suoi consulenti e tecnici per ogni dettaglio e ci contatti per eventuali chiarimenti

OGGETTO: Atto Unico SUAP del prot. n., a seguito della domanda del prot. n., integrazioni del prot. n. (da citare nei successivi rapporti con l'Amministrazione)

CONTENUTO: Autorizzazione (legge) formata da n. pagine + n. elaborati
Autorizzazione (legge) formata da n. pagine + n. elaborati

Il presente atto formato da n. pagine + n. elaborati costituisce rimozione agli ostacoli giuridici per l'esercizio delle attività per le quali è stata fatta esplicita richiesta e che sono descritte nell'oggetto del presente atto. L'autorizzazione non si riferisce agli eventuali ulteriori procedimenti necessari per l'avvio di tutta o parte dell'attività.

L'autorizzazione unica ha efficacia dalla data indicata nell'oggetto per i procedimenti cosiddetti non recettivi mentre ha efficacia dalla data in cui perviene a conoscenza del destinatario per gli altri procedimenti. Per ulteriori informazioni contattate lo Sportello Unico.

DESTINATARI Sig. nato a (Codice Fiscale) in qualità di della (partita IVA) con sede a via iscritta al registro imprese con n.

IMMOBILI Comune di via
ulteriori riferimenti (foglio di mappa part. sub.)

ATTIVITA': Attività svolta:

TECNICI L'interessato si è avvalso dei seguenti professionisti ai fini della presentazione della domanda che ha dato avvio al presente procedimento.
Arch./ing./geom./ n. iscr.

Sportello Unico
Atto finale

Modello: SUAP-modulistica-10 Attofinale - Revisione n. 01 del 12/01/2019 - Pagina 2 di 3

..... Si riportano i relativi riferimenti per completezza fermo restando che l'autorizzazione si riferisce esclusivamente ai destinatari del provvedimento.

..... n. del rilasciato
in data a firma del responsabile del
(pervenuta al SUAP in data prot. n.)

..... n. del rilasciato
in data a firma del responsabile del
(pervenuta al SUAP in data prot. n.)

..... n. del rilasciato
in data a firma del responsabile del
(pervenuta al SUAP in data prot. n.)

MOTIVAZIONE Tutti i provvedimenti devono essere motivati rappresentando le ragioni di diritto (riferimenti normativi) e di fatto che hanno determinato l'accoglimento o il rigetto della domanda. Ciò anche al fine di consentire ai destinatari o agli altri interessati di contestare il provvedimento adottato. La motivazione può essere anche per relationem, cioè indirettamente collegata alle norme ed alle circostanze indicate in altri atti o documenti.

(DIRITTO) I riferimenti normativi alla base della presente decisione si ricavano attraverso la lettura dei pareri/atti allegati quale parte integrante. Inoltre si riportano le seguenti disposizioni normative, i cui riferimenti si intendono fatti anche alle successive modificazioni ed integrazioni (i testi sono comunque disponibili sul sito internet o reperibili presso lo Sportello Unico): riferimenti normativi speciali; riferimenti normativi generali DPR 447/1998, Regolamento comunale di organizzazione dello Sportello Unico delle attività produttive approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 29 del 17/02/2003, ordinanza sindacale n. del di nomina del Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive, dpr 445/2000, l. 241/1990.

(FATTO) I riferimenti di fatto alla base della presente decisione si ricavano attraverso la lettura dei pareri/atti allegati quale parte integrante. Si prende atto che dalla documentazione trasmessa e dai pareri/atti degli enti coinvolti non emergono elementi di fatto ostativi al rilascio del presente atto.

PRESCRIZIONI Gli atti amministrativi possono essere oggetto di prescrizioni dovute alle particolarità del caso (prescrizioni particolari) ovvero in base a normative di carattere generale (prescrizioni generali).

(PARTICOLARI) La presente autorizzazione è soggetta alle particolari prescrizioni indicate nei pareri-atti allegati quale parte integrante del presente atto che si devono intendere come richiamate.

(GENERALI) Il presente atto potrà essere privato di effetti (anche mediante provvedimenti delle singole autorità competenti) nel caso in cui siano apportate modifiche non consentite o non previamente autorizzate nonché negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative. L'atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti.

Sportello Unico
Atto finale

Modello: SUAP-modulistica-10-Attofinale - Revisione n. 01 del 12/01/2019 - Pagina 3 di 3

DIRITTI/ONERI Ai fini dello svolgimento del presente procedimento sono stati richiesti i seguenti oneri a carico dell'interessato: n. marche da bollo da 14,62 euro, inoltre euro (diritti di istruttoria SUAP), euro (.....)

PRIVACY I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. Informativa completa è stata fornita in sede di istanza ed è comunque disponibile sul sito internet o all'ufficio. L'interessato può esercitare i diritti previsti dalla normativa ed indicati nell'informativa.

TUTELA Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai pareri/atti in esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) l'interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico ovvero al Difensore Civico comunale.

Istruttore La pratica è stata seguita da in qualità di istruttore.

Resp. procedimento La pratica è stata seguita da in qualità di responsabile del procedimento.

RECAPITI
Sito: _____
Email: _____
PEC: _____
Tel.: _____
Orari: _____

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del SUAP


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate

Procedimento sanzionatorio pecuniario (L. 689/1981)



Fasi del procedimento amministrativo



Efficacia dei provvedimenti e procedimenti di secondo grado

Nullità, annullamento, revoca, decadenza ecc...

L. 241/1990 - Art. 21-ter. (Esecutorietà)

1. **Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge**, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva **nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge**.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

L. 241/1990 - Art. 21-septies. (Nullità del provvedimento)

1. È nullo il provvedimento amministrativo che **manca degli elementi essenziali**, che è viziato da **difetto assoluto di attribuzione**, che è stato adottato in **violazione o elusione del giudicato**, nonché negli **altri casi** espressamente previsti dalla legge.

Elementi essenziali:

la capacità del soggetto che emana l'atto

la dichiarazione

l'oggetto

la causa

la motivazione

la forma

Il destinatario

L. 241/1990 - Art. 21-octies. (Annullabilità del provvedimento)

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in **violazione di legge** o viziato da **eccesso di potere** o da **incompetenza**.
2. **Non** è annullabile il provvedimento adottato in violazione di **norme sul procedimento o sulla forma** degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

L. 241/1990 - Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio)

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le **ragioni di interesse pubblico**, entro un **termine ragionevole**, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e **tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati**, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

L. 241/1990 - Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio)

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti **sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive** di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione **anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi** di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Accesso agli atti

Infra e post, formale e informale, accesso civico, privacy

Tipologie di accesso

Accesso ai documenti amministrativi

- Accesso infraprocedimentale (art. 10)
- Accesso ai documenti (artt. 22 e ss.)


Accesso civico

- Ordinario (art. 5 comma 1 Dlgs 33/2013)
- generalizzato (art. 5 comma 2 Dlgs 33/2013)

Accesso privacy

- GDPR (art. 15 regolamento UE 2016/679)

Accesso ai documenti (L. 241/1990)



Obblighi di informazione

approfondimenti

Art. 19-bis L. 241/1990 - Concentrazione dei regimi amministrativi

1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo **sportello unico, di regola telematico**, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di **altre amministrazioni** ovvero di **diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente**. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

D.Lgs. 30/06/2016, n. 126 - Attuazione della delega su SCIA

Art. 2

1. Le amministrazioni ... adottano **moduli unificati e standardizzati** che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione.

D.Lgs. 30/06/2016, n. 126 - Attuazione della delega su SCIA

4. L'amministrazione **può chiedere all'interessato** informazioni o documenti **solo** in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2. E' **vietata** ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2, nonché di **documenti in possesso di una pubblica amministrazione.**

D.Lgs. 30/06/2016, n. 126 - Attuazione della delega su SCIA

5. **Ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013**, la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti di cui al presente articolo e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono **illecito disciplinare** punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

D.Lgs. 30/06/2016, n. 126 - Attuazione della delega su SCIA

Art. 4. Disposizioni transitorie e di attuazione

1. Ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 241 del 1990, le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della stessa legge n. 241 del 1990, come introdotti o modificati dall'articolo 3, **entro il 1° gennaio 2017**.

D.Lgs. 25/11/2016, n. 222 - Decreto SCIA 2

Art. 1

... 3. Le amministrazioni procedenti forniscono **gratuitamente** la necessaria attività di **consulenza funzionale all'istruttoria** agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

Direttiva UE 2016/123

La Direttiva Bolkestein e la sua attuazione “generale” - Dlgs 59/2010

Direttiva UE 2016/123 (Bolkestein)

Per agevolare l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio nel mercato interno, è necessario fissare l'obiettivo, comune a tutti gli Stati membri, di una **semplificazione amministrativa** e prevedere disposizioni riguardanti, in particolare, **gli sportelli unici, il diritto all'informazione, le procedure per via elettronica e la definizione di un quadro per i regimi di autorizzazione**. Altre misure adottate a livello nazionale per raggiungere quest'obiettivo potrebbero consistere nel **ridurre il numero delle procedure e formalità** applicabili alle attività di servizi, limitandole a quelle indispensabili per conseguire un obiettivo di interesse generale e che non rappresentano, per contenuto o finalità, dei doppioni.

(Considerando 46)

Direttiva UE 2016/123 (Bolkestein)

Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno **evitare di imporre in maniera generale requisiti formali**, quali la presentazione di documenti originali, di copie autenticate o di una traduzione autenticata, tranne qualora ciò sia giustificato obiettivamente da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori, la sanità pubblica, la protezione dell'ambiente o la protezione dei consumatori. Occorre inoltre garantire che un'autorizzazione dia normalmente accesso ad un'attività di servizi, o al suo esercizio, **su tutto il territorio nazionale** a meno che un motivo imperativo di interesse generale non giustifichi obiettivamente un'autorizzazione specifica per ogni stabilimento, ad esempio nel caso di ogni insediamento di grandi centri commerciali, o un'autorizzazione limitata ad una parte specifica del territorio nazionale. **(Considerando 47)**

Direttiva UE 2016/123 (Bolkestein)

Al fine di semplificare ulteriormente le procedure amministrative è opportuno fare in modo che ogni prestatore abbia un **interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità** (in prosieguo: sportello unico). Il numero degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le competenze regionali o locali o in funzione delle attività interessate. La creazione degli sportelli unici, infatti, non dovrebbe interferire nella divisione dei compiti tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale. Quando la competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le attività con le altre autorità. Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative ma anche da camere di commercio e dell'artigianato ovvero da organismi o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione. Gli sportelli unici sono destinati a svolgere un ruolo importante di **assistenza al prestatore sia come autorità direttamente competente** a rilasciare i documenti necessari per accedere ad un'attività di servizio **sia come intermediario tra il prestatore e le autorità direttamente competenti**. La **tassa** che può essere riscossa dagli sportelli unici dovrebbe essere **proporzionale** al costo delle procedure e formalità espletate. Ciò non dovrebbe impedire che gli Stati membri affidino allo sportello unico la riscossione di altri oneri amministrativi come quelli degli organi di controllo. **(Considerando 48-49)**

Art. 6 - Direttiva UE 2016/123 (Bolkestein)

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori possano espletare le procedure e le formalità seguenti, mediante i **punti di contatto denominati sportelli unici**: a) **tutte le procedure e le formalità necessarie** per poter **svolgere** le sue attività di servizi, in particolare le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, ivi comprese le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad organismi o ordini ovvero associazioni professionali; b) **le domande di autorizzazione** necessarie all'esercizio delle sue attività di servizi.
2. L'istituzione degli sportelli unici **non pregiudica la ripartizione di funzioni e competenze** tra le autorità all'interno dei sistemi nazionali.

Art. 7 - Direttiva UE 2016/123 (Bolkestein)

1. Gli Stati membri provvedono affinché per il tramite degli sportelli unici i prestatori e i destinatari **possano agevolmente prendere conoscenza delle informazioni** seguenti: a) i **requisiti** applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio di uno Stato membro, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle; b) i **dati** necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi; c) i mezzi e le condizioni di **accesso alle banche dati e ai registri** pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi; d) i **mezzi di ricorso** esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori; e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere **assistenza pratica**.

Art. 7 - Direttiva UE 2016/123 (Bolkestein)

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono generalmente interpretati ed applicati. Ove opportuno, tale assistenza include una **semplice guida esplicativa**. L'informazione è fornita in un **linguaggio semplice e comprensibile**.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite **in modo chiaro e non ambiguo**, siano **facilmente accessibili a distanza** e per **via elettronica** e siano **aggiornate**.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli sportelli unici e le autorità competenti rispondano con la **massima sollecitudine** alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informino senza indugio il richiedente.

Art. 7 - Direttiva UE 2016/123 (Bolkestein)

5. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento volte ad **incoraggiare gli sportelli unici** a rendere accessibili le informazioni di cui al presente articolo in altre lingue comunitarie. Ciò non pregiudica la legislazione degli Stati membri in materia di impiego delle lingue.

6. L'obbligo, per le autorità competenti, di assistere i prestatori e i destinatari **non impone a tali autorità di prestare consulenza legale in singoli casi** ma riguarda soltanto **un'informazione generale** sul modo in cui i requisiti sono di norma interpretati e applicati.



SUAP e edilizia,
ambiente, sanità ecc...

EDILIZIA: principali criticità

- 1 - competenza nell'adozione degli atti
- 2 - competenza nella acquisizione pareri
- 3 - destinazione d'uso e accatastamento
- 4 - verifica agibilità
- 5 - fine lavori ed avvio attività
- 6 - varie




AMBIENTE: principali criticità

- 1 - A.U.A. (autorizzazione unica ambientale)
- 2 - Acustica
- 3 - A.I.A.
- 4 - V.I.A. e verifica
- 5 - Ordinanze
- 6 - varie



SANITA': principali criticità

- 1 - Igiene degli alimenti e regolamenti locali
- 2 - Igienicità dei locali
- 3 - N.I.P.
- 4 - Agibilità/abitabilità
- 5 - Parere igienico sanitario
- 6 - varie



VIGILI DEL FUOCO: principali criticità

- 1 - Esame progetto
- 2 - SCIA
- 3 - CPI
- 4 - RINNOVO
- 5 - Segnalazione irregolarità
- 6 - varie



ALTRI ENTI: principali criticità

- 1 - ARPAT
- 2 - MOTORIZZAZIONE
- 3 - PROVINCIA/ANAS
- 4 - REGIONE
- 5 - PREFETTURA
- 6 - varie



Concessioni demaniaali

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. ri 17 e 18 del 9 novembre 2021

Legge 118/2022 (legge annuale sulla concorrenza)

In sede di conversione in legge (**l. 24 febbraio n. 2023, n 14**), è stato previsto che

- gli affidamenti esistenti mantengono efficacia sino al 31 dicembre 2025;
- detta efficacia perdura comunque sino alla data del rilascio dei nuovi provvedimenti concessori a seguito della gara;
- agli enti è fatto divieto di procedere alla emanazione di bandi per l'assegnazione delle concessioni sino all'adozione dei decreti legislativi della l. 118/2022,
- ai titolari di concessioni in essere è consentito il mantenimento di manufatti amovibili sino al 31 dicembre 2023.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 marzo 2023, n. 2912 .

Ai fini della sua reiezione è sufficiente fare riferimento ai principi enunciati, in sede nomofilattica, nelle citate sentenze dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021 con le quali, in coerenza con l'orientamento in materia espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza Promoimpresa, è stato affermato che:

a) l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, laddove sancisce il divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è norma self executing e quindi immediatamente applicabile nell'ordinamento interno, con la conseguenza che le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle suddette concessioni sono con essa in contrasto e pertanto, non devono essere applicate (cfr., in termini, fra le tante, Cons. Stato, Sez. VII, 21/2/2023, n. 1780; 6/7/2022, n. 5625; 15/9/2022 n. 810);

Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 marzo 2023, n. 2912 .

b) il dovere di disapplicare la norma interna in contrasto con quella eurounitaria autoesecutiva, riguarda, per pacifico orientamento giurisprudenziale, tanto i giudici quanto la pubblica amministrazione (Corte Cost., 11/7/1989, n. 389; Cons Stato Sez. VI, 18/11/2019 n. 7874; 23/5/2006, n. 3072; Corte Giust. UE, 22/6/1989, in C- 103/88, Fratelli Costanzo, e 24/5/2012, in C-97/11, Amia);

c) l'art. 12 della menzionata direttiva 2006/123/CE, prescinde del tutto <<dal requisito dell'interesse transfrontaliero certo, atteso che la Corte di giustizia si è espressamente pronunciata sul punto ritenendo che "l'interpretazione in base alla quale le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123 si applicano non solo al prestatore che intende stabilirsi in un altro Stato membro, ma anche a quello che intende stabilirsi nel proprio Stato membro è conforme agli scopi perseguiti dalla suddetta direttiva" (Corte di giustizia, Grande Sezione, 30 gennaio 2018, C360/15 e C31/16, punto 103)>>;

Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 marzo 2023, n. 2912 .

d) come più sopra rilevato in sede di esame dell'appello incidentale, i fini dell'applicabilità dell'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative deve ritenersi sussistente il requisito della scarsità della risorsa naturale a disposizione di nuovi potenziali operatori economici.

In conclusione giova soltanto aggiungere che, sulla base di quanto affermato dall'Adunanza Plenaria, con le ricordate sentenze nn. 17 e 18 del 2021, non solo i commi 682 e 683 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell'art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO 26 luglio 2023, n. 106

Attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici. (23G00113) (GU Serie Generale n.186 del 10-08-2023)

SICONBEP

<https://www.youtube.com/watch?v=BvITIEy8-18>

Commercio

AAPP

DDL “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”

Articolo 5 (Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DDL “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”

2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:

a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;

b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;

c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo;

DDL “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”

3. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

DDL “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”

5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.

DDL “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”

6. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) la lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- b) il comma 1181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- c) l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01384162.pdf>

<https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/57288.htm>

TAXI

NCC

DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104 Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. (23G00119) (GU Serie Generale n.186 del 10-08-2023)

Art. 3 - Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma


https://www.youtube.com/watch?v=cSl_wDKFu1Q

Informatica e intelligenza artificiale

Art. 3-bis. (Uso della telematica)

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono **mediante strumenti informatici e telematici** , **nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.**

PEC



1

Documento informatico



Copia informatica di documento analogico ottenuto da scansione

2



3

Duplicato informatico

Copia informatica di documento informatico

4

INFORMATIZZAZIONE

facendo questo...



creo un documento su un dispositivo elettronico, oppure lo ricevo per via telematica o informatica

...ottengo

(le icone sono solo a titolo di esempio)



un documento in forma di file

Il CAD lo definisce

DOCUMENTO INFORMATICO
(Art.1 Comma 1, Lettera p)



scansiono o fotografo un documento analogico originale completo




un documento in forma di file

COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO ANALOGICO
(Art.1 Comma 1, Lettera i-ter)

(analogico=non elettronico)

INFORMATIZZAZIONE




ricopio il contenuto integrale di un **documento analogico originale** in un documento informatico



un documento in forma di file

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO
(Art.1 Comma 1, Lettera i-bis)




salvo/converto il **documento informatico originale** in un altro formato elettronico



un altro documento informatico con lo stesso contenuto ma diverso formato

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
(Art.1 Comma 1, Lettera i-quater)

INFORMATIZZAZIONE



duplico (copia/incolla) un documento informatico originale



un altro documento informatico identico per forma e contenuto

**DUPLICATO
INFORMATICO**
(Art.1 Comma 1,
Lettera i-quinquies)

Digital Signature Creation



Digital Signature Verification



INAD - Indice Nazionale dei Domicili Digitali

<https://domiciliodigitale.gov.it/dgit/home/public/>

Piattaforma notifiche digitali SEND - articolo 26 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76

<https://notifichedigitali.pagopa.it/>

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Art. 30. (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici)

1. Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.

Ministero dello sviluppo economico - D.M. 6 dicembre 2021

Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things.

Consiglio - Dec. 18 novembre 2022, n. 2022/2269/PESC

DECISIONE DEL CONSIGLIO sul sostegno dell'Unione all'attuazione di un progetto di promozione dell'innovazione responsabile nell'intelligenza artificiale per la pace e la sicurezza.

Consiglio - Dec. 21/11/2022, n. 2022/2349/UE

DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per una convenzione del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto.

Procedimento e privacy



Spazio ai quesiti



“I miei contatti”

<https://www.youtube.com/simonechiarelli>

<https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina>



Simone Chiarelli